



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara

# PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Aggiornamento 2018/2020

**ODCEC PESCARA – AGGIORNAMENTO AL PTPCT 2018/2020**

<b>SEZIONE I – PREMESSA METODOLOGICA ED INQUADRAMENTO NORMATIVO GENERALE</b>	<b>3</b>
1.1 – Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	6
1.2 – Gli attori interni ed esterni al processo di realizzazione del PTPCT 2018/2020	6
1.3 – Il processo di aggiornamento del PTPCT 2018/2020	7
1.4 – I referenti della tecnostruttura	8
1.5 – Il personale dipendente	9
<b>SEZIONE II – GLI OBIETTIVI DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA</b>	<b>10</b>
2.1 – L’Accesso Civico	12
2.2 - Whistleblowing	15
<b>SEZIONE III – LE MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>	<b>17</b>
3.1 – Pubblicità delle azioni	18
3.2 – Criteri adottati per l’individuazione e la gestione dei rischi di corruzione	18
3.3 – Mappatura dei processi ed analisi del rischio	19
3.4 – Metodologia di analisi del rischio	21

**ALLEGATI AL PIANO**

- Allegato 1: “Mappatura dei processi e schede di rischio”;

## **SEZIONE 1 - PREMESSA METODOLOGICA ED INQUADRAMENTO**

### **NORMATIVO GENERALE**

Il P.T.P.C. 2018/2020, in aggiornamento al P.T.P.C. 2016/2018 adottato dall'ODCEC di Pescara, ha come obiettivo quello di prevenire il rischio corruzione nell'attività amministrativa dell'ODCEC di Pescara con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità.

Nel linguaggio giuridico italiano, il termine “corruzione” è stato finora un termine essenzialmente penalistico, con il quale ci si è riferiti a specifiche figure di reato. Questa accezione, restrittiva, è stata coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta finora principalmente sul piano della repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico, un'accezione più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo.

I nessi tra corruzione amministrativa e corruzione penale sono stati messi in risalto dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica DFP 0004355 P-4.17.1.7.5 del 25 gennaio 2013. Ivi si precisa che il concetto di corruzione va inteso in senso lato, che ricomprenda anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato.

Secondo la Presidenza del Consiglio le situazioni rilevanti circoscrivono:

- i) l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo II del codice penale;
- ii) anche i casi di malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. A ciò si aggiunga che illegalità non è solo utilizzare le risorse pubbliche per perseguire un fine privato ma è anche utilizzare finalità pubbliche per perseguire illegittimamente un fine proprio dell'ente pubblico di riferimento.

Obiettivo è quindi quello di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l'attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell'imparzialità”, verificare la legittimità degli atti, e così contrastare l'illegalità. In attuazione dell'articolo 6 della *Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione* di Strasburgo del 27 gennaio 1999, accolta dal legislatore italiano con la legge numero 190/2012 recante le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* (di seguito legge 190/2012). A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 97/2016 in aggiornamento del D.lgs 33/2013 e della legge anticorruzione n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», tutti gli Ordini Professionali sono tenuti ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT).

L'adozione del Piano costituisce per gli Ordini Professionali– oltre che adempimento ad un obbligo di legge – un efficace strumento per la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità all'interno dell'Ordine nonché preziosa occasione di confronto con gli Iscritti all'albo professionale e con gli stakeholders su tali temi.

Il PTPC è quindi considerato documento essenziale per l'ODCEC di Pescara, sia in quanto fattore di stabilità e di costante riferimento operativo, capace di garantire continuità all'azione amministrativa e rendere disponibile alle strutture un cronoprogramma orientato al perseguimento di alcune finalità irrinunciabili, sia come strumento in continua evoluzione, idoneo a presidiare il contesto interno ed esterno.

Il presente Piano è stato redatto in coerenza con il quadro normativo di riferimento, così come modificato ed arricchito dai recenti interventi del legislatore e dalle linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Al fine di fornire una adeguata chiave di lettura del documento, si riportano di seguito i principali riferimenti normativi:

1. Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione dell'illegalità nella pubblica Amministrazione”, come modificata dal D.Lgs. 97/2016;
2. D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
3. D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
4. D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”;
5. D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 – Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e conseguente adozione del Codice di Comportamento interno da parte dell'Amministrazione del Comune di Montesilvano aggiornato secondo le indicazioni A.N.AC. di cui alla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
6. Delibera CiVIT n. 72 dell'11 settembre 2013 – Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
7. Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015 – Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
8. Determinazione A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016 – Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
9. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
10. Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

11. D.Lgs. 97/2016 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

12. D.Lgs. 175/2016 recante il *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”*.

13. Delibera A.N.AC. 1208 del 22 novembre 2017: *“Approvazione definitiva aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”*.

14. Delibera A.N.AC. 1134 dell’8 novembre 2017 recante: *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

Nella redazione del Piano si è tenuto anche conto della *“Comunicazione della Commissione europea COM/2003/0317”*, con specifico riferimento ai principi individuati per potenziare la lotta alla corruzione:

1. la previsione di una posizione specifica di dirigenti e responsabili dei processi decisionali;
2. l’istituzione di appositi organismi di lotta contro la corruzione competenti e visibili;
3. la piena accessibilità e meritocrazia nella gestione degli incarichi pubblici;
4. l’adozione di strumenti di gestione della qualità e di norme di controllo e di vigilanza;
5. la promozione di strumenti di trasparenza;
6. l’adozione di codici di condotta;
7. lo sviluppo di sistemi di protezione per chi denuncia l’illecito.

## **1.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

Il Responsabile previsto dalla Legge n. 190/2012, è individuato con disposizione del Consiglio dell'ODCEC di Pescara e provvede a:

- redigere la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità;
- sottoporre il Piano all'approvazione del Consiglio dell'Ordine;
- definire procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- vigilare sul funzionamento e sull'attuazione del Piano;
- proporre modifiche al piano in relazione a cambiamenti normativi e/o organizzativi;
- Garantire la Trasparenza amministrativa in accoglimento dell'articolo 2 del D.lgs 33/2013 così come modificato dal D.lgs 97/2016.

Allo stato dell'arte, all'interno del personale Tecnico Amministrativo dell'ODCEC di Pescara figurano due soli dipendenti assunti con tipologia di Contratto "Enti Pubblici non economici", ovvero:

- 1) Camplone Anna inquadrata come Impiegata Livello retributivo C2 - dipendente dal 01/10/1982;
- 2) Di Biase Alessandra inquadrata come Impiegata Livello retributivo C1 - dipendente dal 01/06/2003 (Collegio Ragionieri) e dal 01/01/2008 (Ordine).

Sorge pertanto la problematica di come applicare nell'Ordine professionale il principio fissato dall'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 secondo cui *"l'organo di indirizzo politico individua, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione"* (che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, svolge, di norma, anche le funzioni di responsabile per la trasparenza).

Preso atto di tale particolarità, il Consiglio dell'ODCEC di Pescara riunitosi in data 29/01/2018 nomina la dott.ssa Alessandra di Biase Responsabile della Trasparenza, della Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 190/2012: *"L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione"*.

## **1.2 - Gli attori interni ed esterni al processo di realizzazione del PTPC 2018/2020**

I soggetti individuati per i vari processi di adozione del P.T.P.C.T. 2018/2020 sono:

- Il Consiglio dell'ODCEC che, oltre a fornire le linee guida per la predisposizione del presente piano, dovranno adottare tutti gli indirizzi di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- Gli iscritti all'albo dell'ODCEC di Pescara;
- Il *responsabile alla prevenzione della corruzione* dell'ODCEC di Pescara il quale dovrà definire tutte le procedure appropriate al fine di selezione e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori maggiormente esposti al rischio di corruzione;
- Il Presidente dell'ODCEC di Pescara il quale dovrà vigilare sul rispetto, da parte dell'ODCEC di Pescara, degli adempimenti in materia di Trasparenza ed Anticorruzione;
- Il Presidente della Fondazione dell'ODCEC di Pescara il quale dovrà vigilare sul rispetto, da parte della Fondazione dell'ODCEC di Pescara dell'applicazione delle misure di prevenzione della Corruzione previste dal presente Piano.
- Il *Responsabile della Trasparenza* dell'ODCEC di Pescara per la sezione del presente piano relativamente agli obiettivi di trasparenza amministrativa;
- Tutti *gli iscritti* dell'ODCEC di Pescara i quali sono invitati a partecipare attivamente alla realizzazione del piano al fine di prevenire il fenomeno della corruzione amministrativa;
- Tutti *i portatori di interesse esterni* nei confronti dell'ODCEC di Pescara, intesi come Stakeholders, e la cittadinanza tutta;

### **1.3 - Il processo di aggiornamento del PTPCT 2018/2020**

Dall'analisi comparata del nuovo PNA e dell'aggiornamento 2018 con il PTPCT adottato dall'ODCEC di Pescara, si ritiene che possa evidenziarsi, una sostanziale coerenza con le indicazioni e i contenuti promossi nei documenti ANAC; il processo di adeguamento del PTPCT 2018-2020 ha cercato di emendare le criticità ancora presenti e di tener conto sia delle novità intervenute a livello generale e normativo che dei fatti evidenziati nell'analisi del contesto esterno ed interno.

Considerato quanto sopra, relativamente al PTPCT 2018/2020 si è conseguentemente ritenuto di modificare sostanzialmente l'impostazione documentale del PTPCT 2016/2018, in adeguamento alle linee tracciate dal PNA 2017.

Nella revisione del Piano triennale 2018/2020 e del relativo processo di formazione, si sono in primo luogo analizzati i seguenti aspetti:

**1. Nozione di corruzione.** La definizione del fenomeno, più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la PA ed intesa come devianza dai corretti principi dell'azione amministrativa (*maladministration*) è stata assunta fin dalla prima edizione del PTPC come elemento guida della valutazione dei rischi e delle relative contromisure e viene ovviamente confermata nella presente edizione.;

**2. Analisi di tutte le attività e mappatura dei processi.**

L'operazione di rilevazione e mappatura dei processi condotta in aggiornamento del PTPC 2016/2018 è illustrata nella parte descrittiva del Piano e i relativi esiti sono riportati negli allegati al PTPCT 2018-2020; tale attività, effettuata in modo dettagliato per il complesso dell'azione dell' ODCEC di Pescara, risulta sostanzialmente coerente con le indicazioni del PNA 2017; Le aree di rischio, in conformità con la normativa vigente, sono state analizzate con apposito allegato (ALLEGATO 1 al PTPCT 2018/2020) che contiene la specificazione di ulteriori processi e un maggiore dettaglio delle contromisure in atto e previste;

**3. Ruolo del Consiglio dell'ODCEC di Pescara.**

Al Consiglio dell'ODCEC di Pescara, organo competente all'adozione del PTPCT, preliminarmente alla proposta di deliberazione, vengono presentate le fondamentali linee di azione del piano. Le relazioni e circolari in materia di controlli, anticorruzione e trasparenza assunte dal RPC vengono trasmesse anche al Presidente dell'ODCEC di Pescara in quanto soggetto predisposto dall'*Autorità* al controllo ed al monitoraggio di primo livello degli standard minimi di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa.

**4. Il ruolo del RPCT – Rapporti con i responsabili degli uffici – coinvolgimento dei dipendenti.**

L'impostazione della stesura e attuazione del PTPCT poggia sulla collaborazione dell'intera struttura organizzativa. A partire dalla predisposizione e attuazione del piano relativo al triennio 2018/2020, al fine di coinvolgere i diversi livelli organizzativi.

## 5. Ruolo della formazione.

La formazione continua delle funzioni apicali (membri del Consiglio dell'ODCEC di Pescara e della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Pescara) e del personale tecnico amministrativo dell'ODCEC di Pescara in tema di Trasparenza ed Anticorruzione, rappresenta uno degli obiettivi primari al fine di garantire il costante aggiornamento del personale su tematiche profondamente sensibili ed attuali evidentemente in continua evoluzione.

## 6. Identificazione, analisi e ponderazione del rischio.

Nel piano 2018/2020 si opta per la formulazione di un *"registro dei rischi"*, individuati sulla base dell'analisi del contesto interno (condotta con le modalità indicate nel PNA aggiornamento 2015 a pag.21 e aggiornamento 2016) e da un confronto con le realtà amministrative limitrofe (intese sia quali ordini professionali che Amministrazioni Comunali).

Tale modalità, adottata al fine di tentare di catalogare in un elenco le innumerevoli e varie ipotesi che possono in concreto verificarsi nell'ambito delle singole attività e processi, si è rivelata sostanzialmente in grado di fornire informazioni adeguate per ridurre al minimo l'insorgenza di fenomeni corruttivi all'interno dell'ODCEC di Pescara

## **1.4 – Analisi del Contesto Interno dell'ODCEC di Pescara**

Con il Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n.139 è stato costituito l'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34. Gli Organi dell'Ordine territoriale sono:

- a) Il Presidente, che ha la legale rappresentanza dell'ente;
- b) il Consiglio;
- c) l'Assemblea degli iscritti;
- d) il Collegio di Revisione.

Il Consiglio è composto da n.11 consiglieri. Oltre al Presidente, che ha il compito di presiedere il Consiglio ed esercitare le altre attribuzioni a lui conferite dal suddetto decreto legislativo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, sono presenti un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente per l'ordinaria amministrazione in caso di sua assenza o suo impedimento temporaneo, un Segretario e un Tesoriere. Le attribuzioni dell'Ordine sono le seguenti (art. 12 D. Lgs. n. 139/2005):

- a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a);
- b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;
- c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;

- d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;
- e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati;
- f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;
- g) delibera i provvedimenti disciplinari;
- h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti;
- i) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;
- j) provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;
- k) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;
- l) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- m) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;
- n) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;
- o) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'articolo 29;
- p) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.

<b>ORGANIGRAMMA ODCEC PESCARA</b>		
<b>CONSIGLIO ODCEC</b>	<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>FONDAZIONE ODCEC</b>
Presidente: Dr. Giancarlo Grossi	Anna Camplone Impiegata Livello retributivo C2	Presidente: Dr. Vito Raimundo
Vice Presidente: Dr.ssa Patrizia Manzoli	Di Biase Alessandra Impiegata Livello retributivo C1	Vice Presidente: Dr. Gaetano Barisci
Segretario: Dr. Giuliano Della Volpe		Segretario: Dr.ssa Stefania Chiavarini
Tesoriere: Dr. Mario Di Giulio		Tesoriere: Dr. Davide Colarossi
Consigliere: Dr.ssa Maria Chiara Agresta		Consigliere: Dr. Piero Capestrano
Consigliere: Dr. Carlo Cappelluti		Consigliere: Dr.ssa Simona D'Alessandro
Consigliere: Dr.ssa Francesca Della Torre		Consigliere: Dr. Lucio D'Anteo
Consigliere: Dr. Michele Di Bartolomeo		Consigliere: Dr.ssa Daniella Delle Fave
Consigliere: Dr. Alessandro Paglione		Consigliere: Dr. Vincenzo Di Tella
Consigliere: Dr.ssa Maria Chiara Rapino		Consigliere: Dr. Benedetto Gasbarro
Consigliere: Dr. Maurizio Tambascia		Consigliere: Dr. Claudio Luciani
		Consigliere: Dr.ssa Alessandra Moscone
		Consigliere: Dr. Marco Pace
		Consigliere: Dr. Giovanni Starinieri
		Consigliere: Dr.ssa Daniela Sulpizio

<b>COLLEGIO DEI REVISORI</b>	
<b>ODCEC DI PESCARA</b>	<b>FONDAZIONE ODCEC DI PESCARA</b>
Presidente: Dr. Luca Cosentino	Presidente: Dr. Mario Marzovilla
Revisore: Dr.ssa Cinzia De Santis	Revisore: Dr. Antonio Sanità
Revisore: Dr. Rocco De Marco	Revisore: Dr. Zopito Di Tonno

L'ODCEC di Pescara ha identificato nei membri del consiglio dell'ODCEC di Pescara e della Fondazione dell'ODCEC di Pescara i referenti di primo livello per l'attuazione del piano relativamente a ciascuna delega attribuita alla loro responsabilità i quali svolgono un ruolo di raccordo fra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i servizi della loro direzione.

I Consiglieri dell'ODCEC sono chiamati a:

- a) collaborare all'individuazione, tra le attività della propria direzione, di quelle più esposte al rischio corruzione e delle relative contromisure;
- b) verificare la corretta applicazione delle misure di contrasto e proporre al RPC eventuali ulteriori misure di contrasto;
- c) attivare tempestivamente le azioni correttive laddove vengano riscontrate mancanze/diformità nell'applicazione del Piano e dei suoi contenuti.

## **SEZIONE II - GLI OBIETTIVI DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**

Le misure di trasparenza confluiscono in un'apposita sezione del PTPCT (Ex PTTI). In questa sezione sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti la cui pubblicazione è espressamente prevista da specifiche norme di legge, sia di quelli c.d. "ulteriori" individuati dall'ODCEC di Pescara in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali (art. 1, co. 9, lett. f) l. 190/2012 e art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013).

Gli obiettivi legati alla trasparenza devono pertanto essere articolati e dettagliati non soltanto in relazione al RPCT ma anche agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure di trasparenza previste dalle norme o previsti dall'ODCEC di Pescara. Come per le pubbliche amministrazioni (cfr. delibera ANAC n. 1310/2016), anche per gli Ordini Professionali, questa sezione costituisce l'atto fondamentale di organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti, specificando inoltre modalità, tempi e risorse per attuare gli obblighi di trasparenza e il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi. La sezione trasparenza è quella in cui vanno definite le misure organizzative volte a dare attuazione al diritto di accesso generalizzato, quali, ad esempio, la costituzione di appositi uffici o la regolazione della trattazione delle richieste di accesso (al riguardo si rinvia alla delibera ANAC n. 1309/2016).

In ottemperanza alle richieste dell'*Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC. (di seguito Autorità)*, L'ODCEC di Pescara ha previsto gli adeguamenti normativi indicati nell'Allegato 1) al D.lgs 33/2013 cos' come modificato dal D.lgs 97/2016, ovvero alla pubblicazione dei documenti in merito all' applicazione della verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti e le informazioni relativi alle loro organizzazione e attività esercitate in una apposita sezione del Sito Web Dell'Ordine denominata: Amministrazione Trasparente.

Tutto ciò premesso, si fissano gli obiettivi di Trasparenza Amministrativa per il triennio 2018/2020

- 1) Aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" regolarmente pubblicata sul sito ufficiale dell'ODCEC di Pescara ed adeguamento dell'"*Albero della Trasparenza*" alle disposizioni di cui all'Allegato 1 al D.lgs 33/2013 così come modificato dal D.lgs 97/2016.;
- 2) Monitoraggio del livello della trasparenza attraverso il sito istituzionale "Magellano PA – Bussola della Trasparenza" al fine di garantire il massimo livello possibile di Trasparenza Amministrativa;
- 3) Predisposizione della modulistica specifica per le tre modalità di Accesso agli Atti attualmente previste dal Legislatore: Accesso Documentale di cui alla L. 241/1990, Accesso Civico di cui all'articolo 5 del D.lgs 33/2013, Accesso Documentale di cui all'articolo 5 bis e ter del D.lgs 33/2013;
- 4) Organizzazione di corsi di aggiornamento professionale per i Dipendenti dell'ODCEC di Pescara sulle tematiche relative alla Trasparenza Amministrativa ed all'Anticorruzione;

- 5) Allineamento delle misure volte a garantire la Trasparenza Amministrativa all'interno dell'ODCEC di Pescara in conformità con i suggerimenti forniti dall'Autorità con il PNA 2017;
- 6) Monitoraggio del processo di pubblicazione dei dati in "Amministrazione Trasparente" con il supporto dei membri del Consiglio dell'ODCEC e della Fondazione relativamente alle deleghe assegnate ai singoli soggetti. In riferimento, Si precisa che, considerata l'esigua dimensiona dell'ODCEC di Pescara., il soggetto preposto alla verifica sulla correttezza del flusso di informazioni relativamente ai documenti da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" è il RPC dell ODCEC di Pescara;
- 7) Attivazione delle disposizioni in merito alla tutela del soggetto che effettua segnalazioni anonime all'interno dell'ODCEC di Pescara: Whistleblowing, in accoglimento della legge 179/2017;
- 8) Predisposizione di un regolamento per l'Accesso agli Atti in accoglimento dei suggerimenti prodotti dall'Autorità con la determina 1309 recante: *"indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'Accesso Civico di cui all'art 5 co. 2 del D.lgs 33/2013"*;
- 9) Organizzazione, in coordinamento con il CNDCEC, di attività volte al favorire la diffusione dell'Etica legata alla Trasparenza Amministrativa ed alla prevenzione della Corruzione.

## **2.1) L' Accesso Civico**

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza per l'accesso civico. Può essere redatta sul modulo (Modello 1) appositamente predisposto e scaricabile nella apposita sezione in "Amministrazione Trasparente". L'articolo 6 del D.lgs 97/2016 ha modificato l'articolo 5 del D.lgs 33/2013 relativamente alla disciplina giuridica dell'Accesso Civico come segue:

*"L'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti).*

- *L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.*
- *Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.*
- *L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza puo' essere trasmessa*

*per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed e' presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:*

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;*
  - b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;*
  - c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;*
  - d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto*
- *Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.*
  - *Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 e' sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.*
  - *Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilita', l'amministrazione ne da' comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo*
  - *Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza puo' chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze. 7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente puo'*

*presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile e' sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*

- *Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente puo' altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.*
- *Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore e' sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.*
- *Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato puo' presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.*
- *Nel caso in cui la richiesta di accesso riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.*

*Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonche' le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. ”.*

L'accesso, e' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

1. la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
2. la sicurezza nazionale;
3. la difesa e le questioni militari;
4. le relazioni internazionali;
5. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
6. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
7. il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

## **2.2) Whistleblowing**

L'ODCEC di Pescara, recepisce la Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante: *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* attivandosi affinché vengano rispettati gli adempimenti minimi richiesti. L'identità personale dei soggetti interni ed esterni all'ODCEC di Pescara che segnalano episodi di illegittimità (Whistleblowing) non viene resa nota, fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa. Il RPC si fa carico della procedura di segnalazione anonima adottando tutte le misure previste dall'*Autorità*.

Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivata e si deve dare dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate. I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall'ente rispetto ad ogni forma di mobbing.

### **SEZIONE III - LE MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'ODCEC di Pescara, in accoglimento delle direttive formulate *dall'Autorità* all'interno del PNA 2017, identifica gli obiettivi strategici, e le azioni volte a prevenire il fenomeno della Corruzione Amministrativa ovvero:

- a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- b) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- d) semplificazione degli obblighi di pubblicazione;
- e) la più dettagliata analisi del contesto interno, sviluppata anche attraverso l'individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti in adeguamento alle indicazioni fornite dall'*Autorità* per l'aggiornamento del PTPCT;
- f) evidenziare ed analizzare gli elementi del contesto esterno e interno che possono favorire o costituire indicatori di potenziali rischi di corruzione o illegalità;
- g) evidenziare e analizzare le attività e i processi dell' ODCEC di Pescara maggiormente esposti al rischio corruzione;
- h) individuare e analizzare la natura e i livelli dei rischi, in relazione alla probabilità e impatto degli eventi dannosi (rischi/minacce);
- i) indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- j) attivare le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, negli stessi Settori, la rotazione di Dirigenti, di Funzionari e di Figure di Responsabilità;
- k) indicare compiti, responsabilità e contenuti in materia di trasparenza;

in accoglimento della L. 190/2012 nella cui sede il legislatore specifica che i principali strumenti volti al prevenire il fenomeno della corruzione amministrativa sono:

- 1) Adozione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e Trasparenza (PTPCT);
- 2) Assolvimento adempimenti di trasparenza;
- 3) Codici di comportamento;
- 4) Rotazione del personale
- 5) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
- 6) Disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali;
- 7) Disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors);
- 8) Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;

- 9) Disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
- 10) Disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);
- 11) Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

### **3.2) Pubblicità delle azioni**

Agli obiettivi ed alle azioni previste dal piano, verrà data adeguata pubblicità sia all'interno dell'ODCEC di Pescara attraverso comunicazioni circolarizzate a tutti gli iscritti, sia all'esterno, con la pubblicazione del PTPCT sul sito web dell'ODCEC.

### **3.3) Criteri adottati per l'individuazione e la gestione dei rischi di corruzione**

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012, gli Ordini Professionali effettuano un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle generali, per le quali si rinvia al PNA 2015, delibera n. 12 del 28 ottobre 2015, § 6.3, lett b), tra cui quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono le aree specifiche individuate da ciascun Ordine Professionale in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali. Fra queste, a titolo esemplificativo, possono rientrare l'area dei controlli, l'area economico finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.

L'analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di *maladministration* e le fattispecie di reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell'ente. Ne consegue che si dovrà riportare una «mappa» delle aree a rischio e dei possibili fenomeni di corruzione, nonché l'individuazione delle misure di prevenzione (Allegato 1 al PTPCT 2018/2020). In merito alla gestione del rischio, rimane ferma l'indicazione, sia pure non vincolante, contenuta nel PNA 2016, ai principi e alle Linee guida UNI ISO 37001:2016.

### **3.4) Mappatura dei processi ed analisi del rischio**

Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio di corruzione nell'attività amministrativa dell'ente con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità. Esso si propone i seguenti obiettivi:

- a) evidenziare e analizzare le attività e i processi dell'Ente maggiormente esposti al rischio corruzione;
- b) individuare e analizzare la natura e i livelli dei rischi, in relazione alla probabilità e impatto degli eventi dannosi (rischi/ minacce);
- c) indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- d) attivare le procedure appropriate per selezionare e formare i Dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, ove possibile nei Settori stessi, la rotazione di Dirigenti, di Funzionari e di Figure di Responsabilità.

Il Piano, attraverso un'analisi delle attività sensibili alla corruzione, sviluppa i seguenti contenuti:

- mappatura del rischio;
- gestione del rischio.

*La mappatura del rischio comprende:*

- a) l'identificazione delle aree di rischio;
- b) la collocazione nell'ambito di ciascuna area di rischio dei processi e delle attività dell'Ente;
- c) l'individuazione degli eventi dannosi (rischi/minacce) correlati a ciascuna area di rischio e processo;
- d) la valutazione del rischio, in relazione alla probabilità e impatto dell'evento dannoso;
- a) l'individuazione delle azioni e misure di contrasto dei rischi (contromisure);
- b) l'associazione delle contromisure riferite alle aree di rischio e ai processi;
- c) l'indicazione dei responsabili dell'organizzazione e adozione delle contromisure;
- d) l'indicazione dei responsabili della verifica dell'attuazione delle contromisure;
- e) la definizione delle linee di aggiornamento del piano;
- f) report semestrale a cura del RPC dell'ODCEC di Pescara sullo stato dell'arte degli interventi posti in essere per la prevenzione della "Corruzione Amministrativa" ed eventuale adeguamento del PTPCT 2018/2020.

La redazione del piano anticorruzione, costituisce un'attività "in progress", che non può dirsi compiuta e completata una volta per tutte; sotto i profili sia dell'analisi che dell'attuazione, sarà necessario valutare l'appropriatezza ed esaustività delle attività compiute studiando l'evoluzione necessaria del piano ai fini della sua più ampia efficacia.

L'attività di valutazione del rischio viene fatta per ciascun processo o fase di processo mappato. Per valutazione del rischio si intende il processo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio. L'attività di identificazione del rischio richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione i quali emergono considerando il rischio esterno ed interno all'ODCEC.

L'identificazione del rischio avviene attraverso un processo di consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti e le autorità di vigilanza presenti sul territorio (Corte dei Conti, Prefettura, eventuali dislocazioni sul territorio degli uffici A.N.A.C.), tenendo presenti le specificità dell'Amministrazione ed il livello organizzativo a cui il processo si colloca nonché dai dati elaborati dal processo di analisi del grado di corruzione utilizzando la tabella valutazione di rischio predisposta dal Legislatore e dall'A.N.A.C con il PNA 2015.

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<b>a) DISCREZIONALITA'</b> <b>Il processo è discrezionale?</b> - No E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 E' altamente discrezionale punti 5	<b>g) IMPATTO ORGANIZZATIVO</b> <b>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</b> Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
<b>b) RILEVANZA ESTERNA</b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</b> - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	<b>h) IMPATTO ECONOMICO</b> <b>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</b> No punti 1 Sì fino a punti 5
<b>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> - No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1 - Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 - Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	<b>i) IMPATTO REPUTAZIONALE</b> <b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b> No punti 1 Non ne abbiamo memoria punti 2 Sì, sulla stampa locale punti 3 Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
<b>d) VALORE ECONOMICO</b> <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b> - Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	<b>l) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</b> <b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b> - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di dirigente/responsabile punti 3 - A livello di più responsabili di servizio/responsabili punti 4 - A livello di responsabili di servizio/responsabili ed organi di governo punti 5
<b>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</b> No punti 1 Sì fino a punti 5	
<b>f) CONTROLLI</b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Sì, è molto efficace 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 Sì, ma in minima parte 4 No, il rischio rimane indifferente 5	
<b>m) Totale (a+b+c+d+e+f) /6</b> punti ..	<b>n) Totale (g+h+i+l) /4</b> punti ..
<b>TOTALE GENERALE (m + n) PUNTI ..</b>	

Considerato il contesto ambientale di riferimento del Comune di Pescara, la mappatura dei processi, pone attenzione su quelli la cui propensione al rischio corruzione incide in maniera significativa in quella che è la regolare attività amministrativa dell'ODCEC. A tale proposito, si è proceduto ad individuare **i singoli processi di rischio dettagliati nell'Allegato 1 al PTPCT 2018/2020**. Il VCR è stato calcolato secondo le modalità previste dagli allegati di cui al PNA 2015 ed in accoglimento delle indicazioni fornite dall'A.N.AC con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 recante: “*Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione*”.

### **3.5) Metodologia di analisi del rischio**

Sono ritenute “*aree di rischio*”, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro aree previste nel PNA 2015 ed integrate con le indicazioni fornite dal legislatore nel PNA 2016 e nel PNA 2017:

- **MACRO AREA A:** Formazione Professionale Continua;
- **MACRO AREA B:** Rilascio pareri di congruità;
- **MACRO AREA C:** Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici;
- **MACRO AREA D:** Selezione e Reclutamento del personale;
- **MACRO AREA E:** Affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- **MACRO AREA F:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario;
- **MACRO AREA G:** Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato per il destinatario;

Per il calcolo del VCR ed il dettaglio dei singoli processi mappati, si rimanda all'allegato 1 al presente Piano.